

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 1952

(84^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (N. 2233-B) (D'iniziativa dei deputati Capua ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 971 e <i>passim</i>
JANNELLI, relatore	972
QUAGLIARIELLO	972

(Discussione)

« Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (N. 2311):

DE SANCTIS, relatore	973 e <i>passim</i>
QUAGLIARIELLO	973 e <i>passim</i>
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	973
PRESIDENTE	973 e <i>passim</i>
JANNELLI	974
BANFI	974 e <i>passim</i>
LAMBERTI	975
FILIPPINI	976
SAPORI	976
GIARDINA	977

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cassitta, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Quagliariello, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Tosatti.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Capua ed altri: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (N. 2233-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, la discussione circa questo disegno di legge, già iniziata in altra riunione, fu interrotta per dar tempo di espletare trattative con la competente Commissione della Camera.

In sostanza, si tratta di ciò: vi sono due punti di contrasto fra il testo della Camera e quello del Senato. L'uno riguarda l'articolo 3 secondo cui le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53, — così suona il testo del Senato che la Camera ha soppresso intendendo quindi che le disposizioni si applicano agli studenti che sono attualmente in corso di studi.

Noi abbiamo fatto rilevare i gravi inconvenienti che derivano da tale disposizione e siamo stati dell'opinione che convenisse ripristinare l'articolo 3 nel testo del Senato.

L'altro punto di contrasto riguarda le materie complementari. La Camera insiste nella sua proposta che gli insegnamenti complementari previsti dal testo unico siano integrati con nuovi insegnamenti complementari, e precisamente quelli di statistica medica, di reumatologia e di antropologia. Il Senato invece era stato dell'opinione che di questi insegnamenti complementari non si dovesse far nulla.

Io mi sono formato il convincimento che un accordo fra le due Commissioni potrebbe stabilirsi su questa base: che la Commissione del Senato accetti l'articolo relativo alle materie complementari e che la Commissione della Camera, a sua volta, accetti la decorrenza della legge come il Senato la propone.

Resta alla Commissione di deliberare se intende, o no, accogliere questo compromesso.

JANNELLI, relatore. Onorevoli colleghi, dopo quanto ha detto il nostro Presidente avrei poco da aggiungere.

Sono perfettamente d'accordo nell'accettare la formula di compromesso, nel senso, cioè, che noi votiamo l'articolo 2, così com'è stato proposto dalla Camera, e la Commissione della Camera voti l'articolo 3 come l'abbiamo proposto noi.

Per quanto riguarda l'articolo 3 è fuori di dubbio che la sua soppressione si risolverebbe in un atto di ingiustizia,

Per quanto concerne l'articolo 2 penso che bisognerebbe modificare soltanto la denominazione di « statistica medica », in « statistica sanitaria », poichè anche nell'ultimo Congresso

degli ufficiali sanitari è stato richiesto che venga ripristinato l'insegnamento della statistica sanitaria e non della statistica medica. La statistica medica è una parte della statistica sanitaria. Sono d'accordo poi nel mantenere la reumatologia e l'antropologia allo scopo di venire ad un accordo e far sì che questa legge sia approvata.

QUAGLIARIELLO. Avrei delle riserve da formulare; tuttavia, poichè si tratta di pervenire ad una definizione della questione, sono anch'io favorevole alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè si vota soltanto sugli emendamenti, metto ai voti l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera e secondo la modifica del senatore Jannelli: « Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia ».

Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 di cui la Camera ha proposto la soppressione.

Metto ai voti la proposta soppressiva.

(Non è approvata).

Faccio presente che, in seguito alla votazione testè avvenuta, si intende ripristinato il testo dell'articolo 3 proposto dal Senato, che è del seguente tenore: « Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53 ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (Numero 2311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Sanctis.

DE SANCTIS, *relatore*. Lo scopo della legge proposta, come è indicato chiaramente nel proemio, è quello di impedire che venga assegnata una maggioranza, nella Commissione giudicatrice dei concorsi universitari, a professori scelti in vista della riuscita nella terna dei vincitori dei candidati determinati, e particolarmente di evitare il pericolo, il quale alcune volte si è particolarmente manifestato, che siano i candidati stessi alla cattedra messa a concorso a fare una più o meno velata propaganda per la nomina nelle Commissioni di professori ad essi ritenuti favorevoli. Il pericolo, almeno nella sua forma più grave, è evitato, facendo sì che nessuno degli aventi diritto a voto possa votare per più di due, e attribuendo ai due soltanto, che saranno riusciti i primi da tale votazione, il diritto di entrare a far parte della Commissione giudicatrice.

Sembra pure opportuno il sorteggio tra i sei successivamente designati: è vero che tra questi potrebbero trovarsi anche di quei professori che non sono votati se non da una piccolissima parte della propria Facoltà, cioè professori che non godono (non importa qui per quale ragione) la fiducia della grande maggioranza dei colleghi, ma a questo pone rimedio la necessità che essi raccolgono almeno un numero di voti eguale a un ventesimo dei votanti.

Mentre è da accettare il 1° comma dell'articolo 3 concernente la dichiarazione di dimissionario per il commissario che non intervenga a due adunanze della Commissione, mi sembra che il 2° comma, per maggiore chiarezza e giustizia, possa essere sostituito dal seguente:

« Al commissario dimissionario, se appartenente al gruppo di due eletti per maggioranza di voti, subentra colui che è riuscito terzo nella votazione, o se questi è già membro della Commissione in seguito a sorteggio, il quarto e così via.

« Se il commissario dimissionario è uno degli eletti in seguito a sorteggio, si nomina per sorteggio un altro nel gruppo residuo di professori cui si riferì il sorteggio originario ».

Mi sembra, tuttavia, che almeno un cultore di riconosciuta competenza della materia messa a concorso possa essere sempre incluso fra i due eletti da ciascun titolare. Ad esempio, non vedo perchè per qualsiasi cattedra di storia, di filosofia, di letteratura, non sia lecito ad un professore universitario, designare commissario Benedetto Croce senza bisogno di una speciale autorizzazione del Ministro.

E pertanto il secondo comma dell'articolo 1 potrebbe essere sostituito in tal modo:

« Ciascun titolare delle Facoltà o scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori, che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine; in luogo di uno di essi può anche essere designato un cultore di riconosciuta competenza della stessa materia ».

QUAGLIARIELLO. Sono senz'altro favorevole al progetto di legge, perchè realmente esso tende a sanare una grave deficienza nei nostri concorsi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A titolo personale domando cosa vuol dire l'espressione di « riconosciuta competenza », che è ricorsa nell'intervento del relatore. Si è portato l'esempio di Benedetto Croce, sulla cui competenza naturalmente nessuno ha dei dubbi; ma il riconoscimento della competenza di altre persone, lasciato alla libera scelta degli elettori, secondo me, sarebbe pericoloso. Questo progetto di legge mira ad impedire che si facciano — chiamiamole così — le lamentate piccole camorre accademiche; non vorrei, però, che cadessimo dalla padella nella brace. Ripeto: ho fatto questa osservazione soltanto a titolo personale.

QUAGLIARIELLO. La competenza deve essere riconosciuta dal Ministro ?

PRESIDENTE. La proposta De Sanctis in sostanza è questa: i professori universitari vengono convocati a votare nelle loro Facoltà e possono votare i nomi dei professori che siano o che siano stati di ruolo nelle Università; inoltre, possono votare il nome di un cultore di riconosciuta competenza. Quindi la scelta può cadere su due professori di ruolo, così come può cadere — oltre che su di un profes-

sore di ruolo — anche su un solo cultore di riconosciuta competenza, senza altri interventi poichè spetta al Collegio accademico giudicare se esista, o meno, la riconosciuta competenza.

Per l'ordine della discussione debbo osservare che qui si tratta di un emendamento che discuteremo successivamente.

JANNELLI. Credo che vada data lode al Ministro per aver avuto il coraggio di portare il presente disegno di legge all'esame della Commissione. Si tratta di una legge veramente moralizzatrice di tutti i concorsi universitari.

Non consento, invece, con quanto dice l'illustre senatore De Sanctis perchè, se noi vogliamo moralizzare i concorsi universitari, introducendo l'emendamento del senatore De Sanctis daremmo la possibilità di fare dei « trucchi » e di mettere in Commissione delle persone non sempre perfettamente di riconosciuta competenza. Perciò proporrei che l'articolo 1 venisse approvato nella sua integrità, così come è stato proposto.

Per quanto riguarda l'articolo 4 proporrei, dato che ci sono molti concorsi già banditi, che questi concorsi venissero espletati secondo la vecchia formula.

BANFI. Sono felice del presente tentativo di moralizzazione dei concorsi universitari. Penso che forse i colleghi, i quali non vivono nel mondo universitario, non sappiano a quali necessità corrisponde questa legge; che essi non si rendano conto di quanti pericoli il sistema in corso sia stato causa.

Il pericolo maggiore, allo stato delle cose, è costituito dalla formazione all'interno del mondo accademico di vere e proprie liste di partiti, che si oppongono l'uno all'altro, secondo valutazioni che non hanno niente a che fare con la valutazione effettiva del merito. Mi sembra che l'intenzione del Ministro sia di obbligare, di fronte all'anzidetto inconveniente, a tener presente soprattutto la capacità, il giudizio, la serietà del giudizio e l'auto-revolezza del giudizio stesso.

Vorrei aggiungere una osservazione: da che cosa dipende la mancanza di un giudizio responsabile e severo sulla scelta del commissario? Molto spesso dipende dal fatto che sono chiamati ad essere elettori persone che

non hanno niente a che fare con la materia messa a concorso. Se noi attribuiamo, invece, agli insegnanti della materia messa a concorso la responsabilità delle elezioni, essi non si confonderanno più nella massa, ma saranno responsabili di una scelta fatta con ocularità e, soprattutto, sapranno quale sia la scelta migliore. Se noi dessimo, insomma, l'incarico della votazione per la nomina delle Commissioni universitarie solo ai professori di ruolo delle materie messe a concorso e delle materie affini porremmo tali insegnanti di fronte ad una responsabilità maggiore, mentre, d'altra parte, dovremmo presupporre una conoscenza maggiore presso i competenti.

Esiste, però, una difficoltà a tale mia proposta: ed è che vi sono materie di cui si hanno due, tre titolari nell'intera Italia e in cui forse non è possibile determinare le materie affini; ma credo che con un po' di larghezza di idee si potrebbe facilmente determinarle, specie se la determinazione fosse demandata al Consiglio superiore della pubblica istruzione e al Ministro. Si potrebbe citare, in contrario, la lingua e la letteratura turca: ma è chiaro che in tale caso non si presenterà facilmente la possibilità di un concorso; e, d'altra parte, a giudicare dei titoli di letteratura turca mi pare che possano essere competenti non solo i competenti di letteratura, ma anche quelli di storia generale, di materie di carattere orientalistico. Quindi la possibilità di trovare degli elettori non manca. È ovvio, infatti, che un concorrente di storia della letteratura turca può essere giudicato da un valente cattedratico di storia della letteratura italiana.

Sottoponendo alla Commissione questo pensiero, che non è soltanto mio, ma anche di vari insegnanti di Università che si sono preoccupati di perfezionare, se è possibile, questa legge, vorrei accennare anche alla proposta di emendamento del senatore De Sanctis: mentre capisco l'intendimento del collega De Sanctis, il quale tende ad aprire il mondo accademico all'azione della cultura che si sviluppa anche indipendentemente dal mondo accademico stesso, non approvo però la formula in cui è stato presentato l'emendamento, perchè mi sembra pericolosa.

D'altra parte, in relazione alla formula: « In casi eccezionali, il Ministro, sentita la Giunta

della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso », mi domando come ciò avvenga in pratica. È il Ministro che decide quali sono i casi eccezionali? Ma, allora, è il Ministro che indica la persona di chiara fama? Poniamo il caso di una cattedra di storia o di storia letteraria. Il Ministro consente che sia nominato il senatore Croce nominalmente o, invece, dà delle indicazioni generali? Non vedo chiaramente in che modo si procederà a queste concessioni, in che forma e con quali garanzie. Penso, però, che bisogna esaminare la questione con una certa attenzione, sia perchè gli occhi degli insegnanti universitari sono in questo momento fissi su di noi, sia perchè essa riguarda un problema fondamentale, quale è quello del modo con cui l'università crea i propri insegnanti. Forse il Ministro, allorchè interverrà, potrà darci una risposta.

LAMBERTI. Sono molto lieto, da persona estranea al mondo universitario, di sentire i colleghi, che in questo mondo vivono, così concordi nell'apprezzare le intenzioni che hanno mosso il Ministro a presentare il presente disegno di legge.

Anche vivendo fuori del mondo universitario si ha spesso la sensazione che queste maggioranze precostituite, che in passato si venivano formando, deformano notevolmente quelli che possono essere i risultati degli esami. E tante volte, vi confesso, quando ero più giovane rimanevo stupito a sentire qualche aspirante a cattedre universitarie dichiarare: « Questo è l'anno nuovo », semplicemente perchè aveva ragione di pensare che le manovre condotte da lui e da altri avrebbero assicurato la presenza di certi commissari, i quali avrebbero garantito il suo successo nel concorso.

Mi pare che sulla proposta di emendamento all'art. 3 presentata dal relatore De Sanctis dovremmo essere tutti d'accordo. Si tratta di assicurare un meccanismo più ragionevole al subentro di nuovi commissari al posto di quelli che dovessero mancare, in modo tale che sia assicurata la presenza di almeno due commissari di maggioranza e di tre commissari designati dal sorteggio.

La discussione invece, si va svolgendo sull'emendamento proposto all'art. 1. Vorrei fare, anzitutto, un'osservazione un po' di carattere generale: pur consentendo sulla opportunità che si eviti in ogni modo la formazione di una maggioranza precostituita, non sarebbe possibile tutelare al tempo stesso un certo diritto delle maggioranze alla nomina degli elettori? In altre parole: perchè i titolari delle Facoltà o scuole devono designare soltanto due professori, e non tre? Si potrebbe — se si vuole — stabilire che gli elettori designino tre professori, salvo che se ne nominano due, e con il risultato del sorteggio arrivare ad avere la designazione di tre commissari graditi alla maggioranza.

In secondo luogo, è stata prospettata la questione dei cultori della materia messa a concorso. Il professore De Sanctis ha suggerito una formula diversa da quella che figura nel disegno di legge: anche qualcuno dei colleghi pensa che questa formula sia tanto più accettabile, in quanto che il numero di cultori della materia estranea all'insegnamento universitario sarebbe estremamente ridotto. Non credo che sia così; in effetti, adottando quella formula, credo che si potrebbe arrivare alla presenza nella Commissione di più cultori, perchè ciascuno degli elettori ne designa due, dei quali uno soltanto, poi, può essere un cultore di chiara fama o di riconosciuta fama.

Ma di fatto, attraverso la molteplicità delle designazioni e attraverso il sorteggio, può accadere che nella Commissione entri un numero rilevante e addirittura preponderante di cultori della materia estranea all'insegnamento universitario. Ritengo, pertanto, che la formula cautelativa proposta dal disegno di legge sia più prudente.

Il collega Banfi ha fatto alcune riserve e ha posto alcuni interrogativi ai quali mi associo anche io.

Come rilievo di carattere generale devo osservare che, mentre da un lato sembra ragionevole restringere agli insegnanti della materia e discipline affini il diritto di elettorato attivo, d'altra parte le eccezioni, a cui inevitabilmente si andrebbe incontro, finirebbero con lo snaturare talmente la natura della affinità richiesta che non so se si raggiungerebbe in tal modo lo scopo. A quanto ho capito, per

esempio fra coloro che saranno chiamati ad eleggere la Commissione giudicatrice per la cattedra di letteratura turca, potrebbero esserci individui che il turco ignorano affatto, ma che, comunque, sarebbero professori di letteratura.

BANFI. Ma tale concorso avverrà una volta ogni quaranta anni.

LAMBERTI. Comunque se noi accettiamo per insegnamenti così vari ed eccezionali il criterio della affinità, inteso con una certa ampiezza, penso che dovremmo applicarlo anche agli altri concorsi. Comunque, al riguardo concludo anch'io con un punto interrogativo.

FILIPPINI. Poichè tutti sono d'accordo nel riconoscere che il presente disegno di legge praticamente tende a moralizzare l'ambiente universitario nella parte più delicata che si riferisce alla nomina dei professori, mi pare che non rimanga altro che prendere atto di questa comune opinione e rivolgere elogio al Ministro, il quale si è fatto promotore di una simile iniziativa.

Nella discussione ho sentito taluni proporre degli emendamenti sui quali mi pare non valga la pena soffermarsi, e che potranno essere discussi quando sarà presente il Ministro. In sostanza tutte le modificazioni si riferiscono a quella parte che attiene ai casi eccezionali che possono determinare la nomina di cultori. A mio avviso, però, quando si dice «cultore della materia» mi pare che si sia detto già abbastanza; aggiungere che siano di particolare competenza o di chiara fama non mi sembra necessario. La denominazione di «cultore» mi pare che sia sufficiente anche per il caso prospettato dal senatore Banfi, caso relativo all'insegnamento della lingua turca, e che si verificherà ogni cinquanta anni. In tale eventualità non credo si debba arrivare alla nomina di persona che non conosca affatto la lingua turca, pur potendosi nominare un cultore di materie orientalistiche che sia in grado di conoscere la lingua turca.

Piuttosto: ciò che mi lascia un pò dubbioso è l'insorgenza del « caso eccezionale ». Quando si verifica, infatti, un caso eccezionale? Perchè in tale eventualità dovrebbe essere il Ministro a decidere, sia pure sentita la Giunta della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ?

Rimango un po' in dubbio perchè mi pare che tale disposizione sia vaga, incerta, indeterminata. Aspetto, perciò, che sia presente il Ministro della pubblica istruzione per rivolgergli qualche domanda. Per tutto il resto sono dell'avviso, almeno fino a questo momento, di non modificare la legge e di approvarla come è stata presentata.

QUAGLIARIELLO. Sono d'accordo col senatore Banfi per ciò che riguarda la limitazione del numero degli « elettori »: a mio avviso, debbono essere ammessi al voto i pochi specialisti che possano esprimere un giudizio sicuro. Desidero, inoltre, fare un rilievo per quanto riguarda le affinità tra le materie: tali affinità sono pericolose a determinarsi, perchè c'è la materia che è ancora, diciamo, in accrescimento e che viene sopraffatta da quattro o cinque materie, che sono affini per modo di dire. Vorrei che almeno tre commissari fossero della materia; altrimenti, potrebbe accadere che, ad esempio, nella chimica biologica i fisiologi, i chimici, i chimici farmaceutici nominino cinque professori, di cui nessuno è titolare di chimica biologica.

BANFI. A proposito di quanto ha detto il collega Lamberti sul riconoscimento dei diritti della maggioranza, l'argomento mi sembra infondato, perchè quello che il Ministro vuole è che non si costituisca una maggioranza, a meno che non si tratti della maggioranza che si forma per consenso individuale sul merito di una certa, determinata persona.

SAPORI. Ritengo di notevole importanza la proposta che giudici di concorso siano soltanto i titolari delle cattedre messe appunto a concorso. Quando si parla di « materie affini » si entra in un campo oltremodo pericoloso come ha accennato l'amico Quagliariello. Per parte mia penso che determinare le « materie affini » sia pressochè impossibile. E ricordo che allorchè ottenni la cattedra di « storia economica », appunto in grazia alla affinità, la Commissione esaminatrice era composta soltanto di « affini », dall'economista al geografo allo statistico. Senza dubbio può darsi, benchè raro, il caso che per date discipline non si abbiano tanti titolari da formare una Commissione. È questo il caso nel quale si ravvisa la « eccezionalità » di cui nel disegno di legge ? Sarebbe l'unico dato ogget-

tivo per giustificare una deroga alla norma generale. Comunque, questo della « eccezionalità » è punto molto delicato: a proposito del quale è bene che la nostra Commissione senta direttamente il Ministro della pubblica istruzione; non sarà difficile trovarci d'accordo, data la serietà d'intenti che ha animato l'onorevole Segni nel formulare il disegno in esame: ciò che tutti i colleghi hanno riconosciuto, e che pure a me è gradito mettere in evidenza.

GIARDINA. Poichè sono venuto in ritardo per degli impegni, vi prego di scusarmi se dovessi dire qualcosa su cui già si è soffermato qualche collega.

A proposito della eccezionalità, si prevede un titolare della materia messa a concorso o di materia affine; naturalmente una Commissione può essere sempre formata, perchè esiste sempre un cultore di materia affine: pertanto, qualora siano insufficienti i titolari della materia messa a concorso ci si rivolge ai cultori affini.

Penso, quindi, che sarebbe opportuno approvare l'articolo 1 tenendo ferma la eccezionalità.

Circa il complesso della legge mi sembra che essa rappresenti un opportuno tentativo per impedire il formarsi di maggioranze precostituite. Indubbiamente, vi sarebbero rimedi più radicali, come quello di sopprimere le terne di concorso universitario e fare il concorso unicamente per una cattedra.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, credo sia opportuno che informi la Commissione circa le deliberazioni che il Congresso nazionale dell'A.N.P.U.R. tenutosi a Napoli nel mese di giugno ha creduto di adottare nei riguardi del problema in esame. Penso che il parere dei professori universitari possa avere importanza.

Il Congresso ha così deliberato: « Il Congresso, preso in esame il progetto di modificazione alle disposizioni sulla formazione delle Commissioni giudicatrici di concorsi universitari, dopo ampia discussione, esprime i seguenti pareri:

1° Circa la costituzione del corpo elettorale. A modifica della disposizione contenuta nell'articolo 1, che lascia immutata la sostituzione attuale circa il diritto di partecipare

alle votazioni concesso a tutti i professori titolari delle Facoltà, il Congresso all'unanimità ha riconfermato la proposta già fatta in altri congressi che tale diritto venga limitato ai professori titolari della materia messa a concorso e delle materie affini, anche se essi insegnano in Facoltà diverse da quella di cui fa parte la materia messa a concorso, e che la determinazione dell'affinità a questo scopo venga stabilita *una tantum* dal Consiglio superiore — in modo che valga per tutti i concorsi di una stessa materia — con un concetto di affinità molto largamente inteso, specie riguardo alle discipline in cui i titolari siano in numero scarso; nella convinzione che per questa via sia più agevole limitare i lamentati inconvenienti delle campagne elettorali.

2° Circa il criterio misto (elettivo e per sorteggio). Il Congresso, a grande maggioranza (15 sezioni favorevoli, contro 5 contrarie e 2 astenute) ha riconosciuto opportuna l'integrazione del criterio elettivo con quello del sorteggio nella forma proposta nel progetto, rispondendo questa disposizione allo spirito di analogo progetto approvato dall'Associazione in altro Congresso, e ravvisandosi, anzi, nella forma data ad essa dal progetto ministeriale, un perfezionamento tecnico rispetto alle modalità proposte nella mozione del Congresso.

3° Principio dell'avvicendamento dei commissari. In precedenti congressi l'Associazione aveva proposto che « non possono far parte di due Commissioni consecutive i medesimi commissari » (fatta eccezione per le materie professate da un numero esiguo di titolari). La votazione su questo punto ha dato i seguenti risultati: pel sì, 12 sezioni (940 rappresentati); pel no, 7 sezioni (305 rappresentati); astenute due sezioni (65 rappresentati). In complesso, 940 favorevoli su 1310 rappresentanti di delegati partecipanti alla votazione.

4° Decadenza dell'ufficio di commissario . . . ».

Su questo punto fino ad ora la Commissione non ha discusso, ma esso è altrettanto vitale, poichè la esperienza ha dimostrato che uno dei modi di viziare la procedura dei concorsi universitari è quello di impedire e prolungare nel tempo il funzionamento delle Commissioni. Basta che un commissario si dichiari impedito,

perchè la riunione della Commissione venga rinviata, a volte per mesi, ed anche per anni, con grave danno delle Università ed anche dei concorrenti. Su questo punto il Congresso ha deliberato nel modo seguente:

« Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 del progetto ministeriale, sono state fatte proposte tendenti ad assicurare il compimento dei lavori da parte della Commissione giudicatrice entro un congruo termine, ad evitare lo sconcio di casi scandalosi, nei quali i lavori, per l'ostruzionismo di qualche commissario — o peggio dello stesso Presidente — si protraggono per anni con continui rinvii. Il Congresso, pur essendo unanime nel parere che un rimedio debba essere escogitato, è rimasto perplesso innanzi alle difficoltà di carattere pratico presentato dalle proposte di termine fisso. Perciò la votazione fatta sulla seguente proposta: « La Commissione deve ultimare i suoi lavori nel termine massimo consentito per la utilizzazione dei risultati del concorso » ha dato questo risultato: pel sì, una sezione (74 rappresentati); pel no, 10 sezioni (478 rappresentati); astenute 10 sezioni (751 rappresentati) ».

Come i colleghi hanno veduto, in gran parte le idee, le proposte e i sentimenti del Congresso dei professori universitari collimano con quanto qui è stato detto, ed è particolarmente significativo il punto che riguarda la formazione del corpo elettorale. L'idea, propugnata dal senatore Banfi e sostenuta da molti colleghi universitari, che cioè le elezioni debbono essere fatte non dalle Facoltà, ma dai titolari, vale a dire da coloro che hanno diretta competenza della disciplina messa a concorso, è una idea che tende a prevalere. Il Ministro ha fatto sapere che egli è tutt'altro che alieno dall'esaminare questo punto. Bisognerà, però, che prima si faccia una indagine tecnica per esaminare come possano essere superate determinate difficoltà, che derivano dalla presenza di materie che hanno scarsissimo numero di titolari. Forse con uno studio accurato, con un quadro ben concepito di affinità, tale scoglio può essere superato. Certo è che è opinione comune, o prevalente, dei professori universitari che questa è la via migliore per risanare l'ambiente dove indubbiamente una certa prassi corrotta è andata prevalendo.

Viceversa, come i colleghi hanno udito, il Congresso non si è occupato affatto di un punto che pure ha tanto interessato la Commissione: quello che riguarda i cultori della materia messa a concorso.

Di questo punto discuteremo a fondo noi. Forse la difficoltà sollevata dal senatore Banfi e da altri, dipende soprattutto dalla parola « stabilire ». Ciò potrebbe far pensare che il Ministro preventivamente, nell'atto in cui bandisce i concorsi e indice le elezioni, stabilisce che può essere nominato un cultore della materia, o anche più di uno. L'iniziativa è, cioè, del Ministro, ed è una iniziativa preventiva. Qualora si sostituisse la parola « stabilire » con un altro termine, per esempio « consentire », allora l'iniziativa passerebbe ai votanti. Solo in un secondo tempo, quando fosse stato nominato un cultore della materia, il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore, consente o non consente.

BANFI. Penso sia opportuno, dato che tutti siamo d'accordo sulla utilità di questa legge, tener conto di alcune osservazioni fatte dal Congresso dei professori universitari, che non sono state fino ad ora oggetto della nostra discussione.

Ciò, anzitutto, per quanto concerne la impossibilità della rinomina, in un secondo concorso, degli stessi membri che hanno partecipato alla Commissione del primo concorso; poi, per quanto riguarda il termine.

Mi pare che ambedue le questioni siano importanti e degne di essere attentamente esaminate; e l'incertezza in cui versano i colleghi dimostra che si tratta soprattutto di difficoltà tecniche.

Per quello che riguarda la questione di una seconda nomina mi pare sia da evitare ogni « drasticità, » che vada anche al di là delle possibilità pratiche, perchè tale drasticità verrebbe ad infirmare la stessa libertà di voto. Dobbiamo avere fiducia nei colleghi universitari, nel senso che, se si ripetono certi nomi, deve ritenersi che essi si ripetono a ragion veduta per la loro competenza. Tutti noi, quando abbiamo concorso per una cattedra universitaria, siamo stati lieti di avere giudici di alta competenza, ed una loro sostituzione sarebbe stata per noi ragione di avvillimento, anche se la sostituzione avesse avuto per noi carattere favorevole.

Per quanto riguarda il secondo punto è necessario, però, che vengano eliminati alcuni inconvenienti. È accaduto a tutti noi di ricevere un telegramma con cui ci si annunciava che dopo cinque giorni si sarebbe adunata la Commissione, salvo poi ricevere alla vigilia un altro telegramma che rinviava la riunione. Pertanto, occorre fissare termini precisi, la convocazione delle Commissioni dovrebbe avvenire in determinati giorni fissati prima della convocazione stessa, per dar modo a tutti i commissari di poter prendere parte ai lavori, senza che nessuno possa essere escluso.

DE SANCTIS, *relatore*. È per me fondamentale il punto che le Commissioni debbano essere nominate dalle facoltà, e non solo composte da due o tre persone particolarmente competenti in materie affini, scelte più o meno arbitrariamente, volta per volta, dal Ministro o dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Io ritengo che il professore universitario debba saper tastare il polso della cultura del proprio Paese e della propria Facoltà. Pertanto tutti i professori della Facoltà debbono intervenire nella votazione, e ciò è, secondo me, anche il modo migliore per superare quella ristrettezza di vedute, che si forma particolarmente tra specialisti. Un cultore di storia della filosofia o di storia antica può intendere la propria disciplina in un determinato modo, un altro in altro modo; ed è quindi possibile che si formino « ericche » pericolose, nel senso che un piccolo gruppo di professori si ostina a seguire, in una determinata materia, determinati indirizzi e chiude la via a coloro i quali seguono un indirizzo diverso. Quindi non limitazione ai soli professori di materie affini, ma Commissioni composte di persone che badino più che altro al complesso della cultura del Paese, e non da persone che restino chiuse nella propria concezione.

Bisogna impedire che le Università si chiudano in se stesse; bisogna impedire che chiudano gli occhi di fronte a quanto si svolge fuori di esse, perchè anche fuori dell'Università esiste molta cultura, e molto progresso viene fatto indipendentemente dal lavoro universitario.

Quindi libertà nella scelta di cultori di chiara fama, ma, si intende, di valorosi cultori. Il giudizio su ciò deve essere riservato agli stessi

professori. Ma, secondo me, a tali cultori extra-universitari va lasciato il posto conveniente anche in queste Commissioni, appunto per impedire che l'Università si restringa dentro l'ambito di determinati indirizzi.

Per il resto si tratta di questioni tecniche sulle quali si potrà discutere in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito il senatore De Sanctis sostiene una tesi larga, vorrei dire « liberale » nella visione dei problemi della cultura. Egli infatti afferma che la ammissione dei cultori deve essere rimessa al giudizio degli stessi professori votanti, perchè ritiene che il progresso della cultura avviene, oltre che nelle Università, anche al di fuori di esse. Talora, anzi, impulsi più vivi di rinnovamento si sono manifestati proprio fuori dell'Università.

L'altro punto è quello che riguarda la formazione del corpo elettorale. Il professore De Sanctis ha occhio particolarmente alla Facoltà di lettere e filosofia, cui appartiene, e ritiene che un professore di questa Facoltà debba essere in condizioni di designare i migliori professori ordinari di discipline anche lontane dalla sua.

A questo riguardo debbo dire che, mentre approvo anche qui l'ispirazione larga, veramente generosa e nobile, ho qualche riserva, dettata dall'esperienza, circa altre Facoltà. Ad esempio, nella Facoltà di scienze naturali e matematiche c'è un divario profondo tra gli studi matematici e fisici da una parte e gli studi biologici dall'altra. È praticamente impossibile che i cultori di un gruppo abbiano competenza a scegliere i cultori di un altro gruppo; e lo stesso avviene nella Facoltà di medicina e nella Facoltà di ingegneria dove la parte tecnica è preponderante.

Mi compiaccio, comunque, di questa nobile, alta e concorde discussione, da parte di tutti i settori, attraverso la quale il problema è stato visto con unanimità di intenti.

Prima di lasciarvi voglio aggiungere una chiosa finale. Noi procediamo all'esame di questa legge sotto l'impressione di alcuni episodi, sia pure ripetuti, di malcostume universitario. Sarebbe, però, erroneo ritenere che tale malcostume sia diventato comune. Non

è vero: i casi clamorosi fanno molto effetto, appunto perchè c'è una reazione della coscienza morale nel collegio dei professori. Se questa reazione non ci fosse, noi non grideremmo alla corruzione. Si grida perchè non la vogliamo; e siamo in maggioranza a non volerla. Mi pare che questo punto debba essere tenuto presente.

E se ne ricava, inoltre, un corollario. Potrebbe esserci un pericolo nel nostro dibattito

(ed è forse il pericolo cui vuole ovviare il venerando senatore De Sanctis) il pericolo, cioè, che noi, preoccupati di arginare la corruzione, facciamo una legge troppo restrittiva e diffidente. Il senatore De Sanctis ci invita a fare una legge meno diffidente, e più fiduciosa ed animosa. Sono forse due estremi: troveremo la via giusta.

La riunione termina alle ore 11,30.